

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica

DEI SETTORI DEL LEGNO, ARREDAMENTO E MOBILI

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine, 03 aprile 2017

Il giorno 3 aprile 2017 in Udine presso la Sede di Confartigianato Imprese-Udine

tra

le delegazioni dei Gruppi regionali artigiani Legno ed Arredamento rappresentanti la Confartigianato Imprese FVG e la CNA Friuli Venezia Giulia

CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG

Graziano TILATTI - Presidente Confartigianato Imprese FVG

Mauro DAMIANI - Capogruppo regionale Arredamento

Andrea FANTINI - Capogruppo regionale Legno

Assistiti da: Mario COZZI e Ketty DOWNEY

CNA FRIULI VENEZIA GIULIA

Paolo BROTTI - Presidente CNA - Federazione regionale FVG

Assistito da: Roberto FABRIS

e

le delegazioni regionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

FENEAL-UIL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Mauro FRANZOLINI

FILCA-CISL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Gianni BARCHETTA

FILLEA-CGIL regionale del Friuli Venezia Giulia rappresentata da Simonetta CHIAROTTO e Emiliano GIAREGHI

È stato stipulato il seguente del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia.



INDICE

Premessa

Articolo 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - DECORRENZA E DURATA

Articolo 3 - OSSERVATORIO REGIONALE

Articolo 4 - FONDO REGIONALE DI CATEGORIA

Articolo 5 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E FORMAZIONE CONTINUA

Articolo 6 - SICUREZZA DEL LAVORO

Articolo 7 - ABITI DA LAVORO E STRUMENTI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE

Articolo 8 - ORARIO DI LAVORO

Articolo 9 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Articolo 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA OPERAI E APPRENDISTI
OPERAI

Articolo 11 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Articolo 12 - PREMIO DI RISULTATO TERRITORIALE (P.R.T.)

Articolo 13 - WELFARE CONTRATTUALE

Articolo 14 - CONTROVERSIE DI LAVORO

Articolo 15 - QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE

Premessa

Il comparto del Legno, Arredamento e Mobili riveste un'importanza strategica in quanto rappresenta uno dei settori più importanti dell'economia del Friuli Venezia Giulia per numero di imprese attive, manodopera occupata, valore dell'export e contributo alla formazione della ricchezza (PIL) regionale.

Anche alla luce di ciò, ed in considerazione dei perduranti effetti della crisi che da anni sta mettendo a dura prova la capacità di tenuta delle imprese, le Parti convengono sull'importanza di realizzare forme di relazioni industriali capaci di rilanciare lo sviluppo economico del settore ed idonee a far ottenere un adeguato riconoscimento dell'importante ruolo che esso riveste nell'ambito dell'economia del territorio.


Le Parti auspicano, inoltre, che tale sforzo sia accompagnato da un impegno sempre più tangibile e concreto della politica, regionale e non, volto al recupero dei livelli di produttività perduti.

Il presente accordo si pone quindi sul solco della continuità della previgente contrattazione collettiva regionale di settore, ed è volto a consolidare il sistema regionale delle relazioni sindacali e della bilateralità per una maggiore valorizzazione del comparto e per la massimizzazione dei benefici a favore dei lavoratori e delle imprese in una logica di partecipazione e mutualità.

Anche la recente legislazione e normativa collettiva, del resto, ha attribuito sempre più importanti spazi all'autonomia collettiva, specie di cosiddetto secondo livello, ed ha ampiamente riconosciuto il ruolo della bilateralità in partite strategiche quali, ad esempio, quella degli ammortizzatori sociali (si pensi al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato - FSBA).

Pertanto, partendo dal condiviso presupposto che il modello bilaterale e paritetico costituisca una risposta efficace alle esigenze di aziende e lavoratori, il presente contratto conferma un'attenzione particolare ai loro bisogni, erogando prestazioni non rientranti nell'ordinario sistema di tutele ad oggi previste dal CCNL (welfare integrativo, carenza malattia).

Il presente CCRL ha recepito e fatto propri gli assetti della contrattazione collettiva e delle relazioni sindacali definiti e regolamentati dall'Accordo interconfederale del 23 novembre



4

2016. Tutti i livelli di contrattazione, pertanto, hanno pari cogenza e sono regolati dal principio dell'inscindibilità. Ne consegue, quindi, che l'applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo per il datore di lavoro di applicare anche il presente CCRL.

Le Parti, durante la vigenza del presente CCRL, procederanno, se necessario, ad un riesame del testo contrattuale al fine di effettuare concordemente un'operazione di adeguamento alle norme di legge nonché per effettuare le modifiche necessarie per le parti obsolete.

Le Parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la presente premessa è parte integrante del contratto



CFI. PP
